

**Conf
com**



Confcommercio

**LEGGE ANNUALE PMI
(Legge 11 marzo 2026, n. 34)**

Coordinamento: Direzione centrale Relazioni istituzionali e Servizi Legislativi –
Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo

Contributi di competenza a cura dei settori

Ambiente, Utilities e Sicurezza
Commercio e Legislazione d'impresa
Credito, Incentivi e Politiche di coesione
Infrastrutture, Trasporti, Logistica e Mobilità
Marketing, Innovazione e Internazionalizzazione
Turismo
Welfare Pubblico e Privato

Legge 11 marzo 2026, n. 34 recante "**Legge annuale sulle piccole e medie imprese**" pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026](#); in vigore dal 7 aprile 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO	3
1. Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA (art. 13)	3
2. Delega al Governo per la riforma dell'artigianato (art. 15)	3
3. Riferimento all'artigianato nella pubblicità (art. 16)	4
4. Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese - MPMI (art. 25)	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI	4
1. Agevolazioni fiscali per le reti d'impresa (art. 1)	4
2. Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda (art. 3)	5
3. Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi (art. 7)	5
4. Modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni per valorizzare lo <i>stock</i> di magazzino - c.d. <i>destocking</i> (art. 8)	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	6
1. Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG (art. 10)	6
2. Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile (art. 11)	7
3. Verifica attrezzature (art. 12)	7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	7
1. Delega al Governo per il riordino della disciplina sulle <i>start-up</i> e PMI innovative (art. 24) ...	7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE.....	8
1. <i>Part-time</i> incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale (art. 6)	8
LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI ONLINE	9
1. Finalità e ambito di applicazione (art. 18)	9
2. Requisiti di liceità delle recensioni <i>online</i> e diritti delle strutture (art. 19)	9
3. Divieto di acquisto e cessione di recensioni <i>online</i> (art. 20)	9
4. Linee guida e monitoraggio (art. 21)	9
5. Disposizioni transitorie (art. 22)	10
6. Clausola di invarianza finanziaria (art. 23)	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	10
1. Deroga all'obbligo di assicurazione RCA per i muletto (art. 9)	10
ULTERIORI DISPOSIZIONI	10
1. Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi (art. 4)	10
2. Ulteriori disposizioni in materia di consorzi (art. 5)	11

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Operatori della distribuzione di prodotti alimentari nel settore HORECA (art. 13)

La disposizione definisce operatore della distribuzione nel settore HORECA colui che, esercitando l'attività economica lungo la catena di produzione, distribuzione, vendita ed erogazione di servizi, acquista, trasporta e distribuisce prodotti alimentari e bevande, vendendoli a:

a) alberghi, strutture ricettive e simili che forniscono alloggio temporaneo e, eventualmente, servizi aggiuntivi, quali ristorazione, benessere, eventi;

b) ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, *self-service*, *fast food* e altre attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;

c) *catering*, servizi di *banqueting* e attività analoghe che forniscono servizi di preparazione e di distribuzione di cibi e bevande e assimilabili, sia a domicilio che in locali dedicati;

d) bar, caffè, pasticcerie, gelaterie e altre attività che somministrano principalmente bevande e alimenti da consumare sul posto o da asporto.

A tal fine, viene specificato che negli ultimi tre periodi di imposta, almeno il 70% dei ricavi dell'operatore deve derivare dall'attività di distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore delle imprese operanti nei settori sopra indicati.

2. Delega al Governo per la riforma dell'artigianato (art. 15)

Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dal 7 aprile 2026, data di entrata in vigore della disposizione in commento, decreti legislativi per la razionalizzazione, il riordino e l'aggiornamento della disciplina dell'artigianato, contenuta nella L. n. 443/1985 (Legge-quadro sull'artigianato).

Di seguito i principi e i criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nell'esercizio della delega:

a) adeguare la disciplina alle esigenze del mercato e all'evoluzione tecnologica, valorizzando l'imprenditore artigiano, nell'ottica dello sviluppo del dimensionamento aziendale e della rimozione dei vincoli societari ritenuti non più adeguati, della trasmissione intergenerazionale delle competenze e della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell'impresa;

b) incentrare la nuova normativa sulla figura dell'imprenditore artigiano e sul suo apporto personale e professionale al processo produttivo, prevedendo che esso, oltre che manuale, possa essere anche ideativo, progettuale, creativo o tecnico-operativo, nonché individuare criteri quantitativi che definiscano il concetto di prevalenza dell'attività di produzione di beni o di prestazione di servizi rispetto alle attività "strumentali e accessorie" all'esercizio dell'attività artigiana;

c) promuovere l'aggregazione fra le imprese artigiane, per migliorare la competitività e l'accesso a commesse e finanziamenti, anche attraverso la rimodulazione del contratto di rete e degli altri strumenti aggregativi;

d) limitare l'utilizzo di riferimento all'artigianato nelle attività promozionali, pubblicitarie e di vendita alle imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane o alla sezione speciale del registro delle imprese, rafforzando i controlli sul possesso dei requisiti. Si segnala che il contenuto di tale principio e criterio direttivo in parte corrisponde alla previsione dell'art. 16 circa il riferimento all'artigianato nella pubblicità.

I decreti legislativi sopra citati sono proposti dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, trasmessi alla Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento dell'intesa entro 30 giorni e alle Camere per i pareri delle Commissioni parlamentari da rendere in 40 giorni, senza precludere

comunque l'adozione dei decreti in caso di decorrenza dei termini. Qualora il Governo non intenda osservare quanto previsto dall'intesa della Conferenza Stato-regioni, trasmette una relazione esplicativa alla stessa Conferenza. Qualora il Governo non intenda conformarsi al parere delle Commissioni, trasmette nuovamente i testi alle Camere; le Commissioni esprimono parere definitivo entro 10 giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati.

Il Governo può adottare eventuali disposizioni correttive o integrative entro 24 mesi dall'ultimo decreto, senza generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Riferimento all'artigianato nella pubblicità (art. 16)

L'articolo 16 interviene sull'articolo 5 della legge n. 443 del 1985, prevedendo che l'utilizzo di riferimenti all'artigianato o all'artigianalità nella ditta, nell'insegna, nel marchio o nelle attività di promozione di prodotti e servizi sia consentito esclusivamente alle imprese iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane e solo qualora tali imprese producano o realizzino direttamente i beni o i servizi cui i riferimenti si riferiscono.

Il divieto si applica anche a consorzi e società consortili non iscritti nella sezione speciale dell'albo.

In linea con la disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, le violazioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari all'1% del fatturato dell'impresa, comunque non inferiore ad euro 25.000 per ogni violazione, irrogata dall'autorità regionale competente, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Modifiche alla disciplina del Garante per le micro, piccole e medie imprese - MPMI (art. 25)

Viene modificato l'art. 17, commi 1 e 5, della L. n. 180/2011 (c.d. Statuto delle imprese), aggiungendo alcune novità che rafforzano il ruolo del Garante per le MPMI.

In particolare vengono attribuiti al Garante:

1) il compito di monitorare l'attuazione nell'ordinamento italiano oltre che dello *Small Business Act* di cui alla comunicazione COM (2008) 394 def. e della sua revisione - di cui alla comunicazione COM (2011) 78 def.- intervenuta nel 2011, anche della comunicazione COM (2021) 219 def. "*Legiferare meglio: unire le forze per produrre leggi migliori*" e della comunicazione COM (2023) 535 def. "*Pacchetto di aiuti per le PMI*" (lett. a);

2) il compito di attuare un nuovo approccio alla consultazione, denominato "*Reality Checks*", che prevede la raccolta di informazioni da esperti e portatori di interesse pubblici o privati, in determinati settori, per identificare eventuali ostacoli normativi, tecnici o economici derivanti dall'attuazione delle norme oggetto di consultazione (lett. b-bis).

Al fine di attivare un meccanismo di confronto e scambio permanente e regolare, anche con l'avvalimento dei suindicati esperti settoriali, si prevede, inoltre, che le consultazioni, secondo l'approccio "*Reality Checks*", si svolgano con regolarità e ai partecipanti è espressamente riconosciuto il diritto di presentare proposte e segnalare criticità (art. 17, comma 5).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI

1. Agevolazioni fiscali per le reti d'impresa (art. 1)

Il comma 1 dispone che, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete (ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge n. 5 del 2009) al fondo patrimoniale comune o al patrimonio

destinato all'affare, se accantonati ad apposita riserva, non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili.

In particolare, detta quota non concorre alla formazione del reddito a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, ovvero non venga meno l'adesione al contratto di rete.

Gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale - muniti dei requisiti previsti con il decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo in commento - o da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, devono essere realizzati entro l'esercizio successivo a quello in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili di esercizio al fondo patrimoniale comune (rif. paragrafo 3.2 della Circolare 15/E dell'Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011).

L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di 1 milione di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

Il comma 2 esclude dall'agevolazione le reti con soggettività giuridica e stabilisce che l'agevolazione può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. Per il periodo d'imposta successivo, l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al precedente comma 1.

Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione.

2. Misure finanziarie per l'aggregazione e il sostegno al settore della moda (art. 3)

Il comma 1 dispone che le risorse attribuite agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva da attuare in aree interessate da crisi industriale non complessa (decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 aprile 2021), prive di impegni a favore di Accordi di programma, affluiscono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un importo fino a 100 milioni di euro, all'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, al fine di sostenere la realizzazione di programmi di sviluppo, di importo non inferiore a 1 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro, proposti dalle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera della moda.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione, nel rispetto della pertinente disciplina in materia di aiuti di Stato, delle condizioni e delle modalità che valorizzino, tra l'altro, l'integrazione di processi produttivi localizzati in Italia lungo l'intera filiera, l'utilizzo prevalente di semilavorati di origine italiana o europea nonché i programmi proposti da aggregazioni di imprese.

3. Delega al Governo sul riordino della disciplina dei confidi (art. 7)

L'articolo in commento delega il Governo a razionalizzare, riordinare e semplificare il quadro normativo di riferimento dei Confidi, nel rispetto della connotazione mutualistica che li caratterizza.

A tal fine, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze, è previsto che, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della

legge in commento, vengano adottati i relativi decreti legislativi. Sugli schemi di tale decreti legislativi, è richiesto il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Fra i principi per l'esercizio della delega, si segnalano:

- l'apertura della compagine sociale dei confidi a soggetti diversi dalle PMI e dai liberi professionisti;
- la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del TUB per stimolare i processi di aggregazione dei confidi;
- la revisione delle attività esercitabili dai confidi di cui all'articolo 106 del TUB, sviluppando quelle di consulenza e assistenza alle imprese consorziate o socie;
- favorire la riduzione dei costi di istruttoria per la valutazione del merito creditizio delle imprese.

4. Modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni per valorizzare lo stock di magazzino – c.d. *destocking* (art. 8)

L'articolo apporta modifiche alla legge n. 130 del 1999, che regola la cartolarizzazione dei crediti, con l'obiettivo di facilitare l'accesso delle imprese al credito bancario anche attraverso l'utilizzo dello *stock* di magazzino (beni aziendali detenuti per la produzione o la vendita).

In particolare, si prevede l'estensione della disciplina ivi prevista alle operazioni di cartolarizzazione di crediti futuri, cioè somme che l'impresa deve ancora incassare (ad esempio da vendite già programmate o contratti in essere), nonché a quelle concernenti beni mobili non registrati.

Inoltre, si amplia l'oggetto della cartolarizzazione inserendo non solo il credito, ma anche i beni materiali o immateriali da cui quel credito nasce o a cui è collegato, anche prevedendo che qualora tali beni cambiassero forma nel ciclo produttivo (ad es. materie prime trasformate in prodotto finito) o venissero sostituiti, essi continuerebbero a far parte dell'operazione di cartolarizzazione.

Si prevede inoltre che, nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, la segregazione dei crediti o dei beni (cioè la loro separazione dal patrimonio dell'impresa) oggetto di cartolarizzazione, possa avvenire anche mediante cessione a una società veicolo d'appoggio, senza che sia necessario ricadere nei casi tassativi già previsti dalla legge.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e formazione dei lavoratori in CIG (art. 10)

L'articolo 10 reca una serie di modifiche alla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In particolare:

1) integra la disciplina in materia di modelli di organizzazione e di gestione (MOG), idonei a escludere la cd responsabilità amministrativa dell'impresa, connessa ad alcuni reati, di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, demandando ad INAIL il compito di elaborare, d'intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, modelli semplificati per le micro, piccole e medie imprese, con l'individuazione di precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale, nonché il compito di supportare le imprese nell'adozione dei modelli sul piano gestionale e applicativo (art. 30, comma 5-ter). Tale semplificazione si aggiunge alle previsioni vigenti che definiscono, al medesimo articolo 30, procedure semplificate per l'adozione e l'efficace attuazione dei suddetti modelli;

2) include i periodi di cassa integrazione guadagni - sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro - tra le fattispecie alle quali consegue un obbligo di erogazione ai lavoratori di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (art. 37, comma 4);

3) stabilisce che l'addestramento specifico dei lavoratori - effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro - possa essere effettuato anche mediante l'uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale (art. 37, comma 5).

Sempre in merito alle attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, il comma 2 dell'articolo in esame, infine, apporta modifiche all'articolo 4, comma 40 della legge n. 92/2012 disponendo che il lavoratore, sospeso dall'attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, ivi compreso quello in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro o non lo frequenta regolarmente senza un giustificato motivo.

2. Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile (art. 11)

L'art. 11 concerne la disciplina della sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'istituto del lavoro agile, con riferimento alle prestazioni svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

In particolare viene previsto che l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, e, in particolare, quelli che attengono all'utilizzo dei video terminali, sia assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta fermo l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali (art. 3, comma 7-bis).

La violazione del suddetto obbligo informativo comporta, a carico del datore di lavoro e del dirigente, l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da euro 1.708,61 a euro 7.403,96 (art. 55, comma 5, lett. c).

3. Verifica attrezzature (art. 12)

Si inseriscono le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuoristrada, utilizzate per le operazioni in frutteto, tra le attrezzature di lavoro soggette a verifica periodica ai fini di sicurezza, nell'elenco di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La verifica di tali attrezzature deve avvenire ogni tre anni.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

1. Delega al Governo per il riordino della disciplina sulle *start-up* e PMI innovative (art. 24)

Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dal 7 aprile 2026 (data di entrata in vigore della presente legge), un decreto legislativo per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di *start-up* innovative, PMI innovative, *spin-off*, incubatori e acceleratori, nonché delle attività di filiera concernenti a servizi di formazione, alta formazione, ricerca, sostegno e investimento rivolte a tali soggetti. Con il suddetto decreto legislativo sarà redatto un testo unico che integri e coordini le norme esistenti, saranno abrogate le disposizioni obsolete, semplificati gli adempimenti amministrativi nel rispetto dei principi di proporzionalità

e gradualità, e promosse la collaborazione tra università, enti di ricerca e imprese, favorendo la valorizzazione della ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico (comma 1).

Lo schema del decreto legislativo sarà predisposto dai Ministri competenti, acquisirà il parere della Conferenza Unificata e del Consiglio di Stato entro trenta giorni, e sarà trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti entro quarantacinque giorni; è prevista la possibilità di proroga di sessanta giorni qualora il termine coincida con il periodo immediatamente precedente alla scadenza della delega (comma 2).

Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo potrà adottare uno o più decreti correttivi o integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega, seguendo la stessa procedura prevista per l'adozione del decreto originario (comma 3).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE

1. *Part-time* incentivato per l'accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale (art. 6)

In via sperimentale per gli anni 2026 e 2027, i lavoratori iscritti all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, legge n. 335/1995, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, occupati in aziende fino a 50 dipendenti, aventi anzianità contributiva ante 1996 e con i requisiti per conseguire entro il 1° gennaio 2028 l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, possono accedere ad un regime di *part-time* incentivato fino alla prima data utile di decorrenza della pensione.

In particolare, i suddetti lavoratori possono richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in un rapporto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario compresa tra un minimo del venticinque e un massimo del cinquanta per cento, in accordo con il datore di lavoro, attraverso un atto avente data certa e contenente le modalità di svolgimento della prestazione, anche attraverso clausole elastiche o flessibili riferite alla settimana o al mese.

Agli stessi è riconosciuto un esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per lo stesso periodo viene riconosciuta, altresì, l'integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro nonché la contribuzione figurativa per i periodi di riduzione, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

I benefici previsti dalla disposizione sono subordinati alla condizione che, per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro, il datore proceda, contestualmente, all'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni. Per le nuove assunzioni è possibile avvalersi delle agevolazioni previste dalla legislazione vigente.

I lavoratori, ai fini della verifica dei requisiti pensionistici necessari, devono presentare domanda all'Inps, secondo le modalità che saranno stabilite dall'Istituto medesimo, con la possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, nelle sole gestioni amministrative dall'Inps, a condizione che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico delle stesse.

La sperimentazione si applica nei limiti di spesa indicati dalla norma e, in ogni caso, fino a 1.000 lavoratori complessivi.

LOTTA ALLE FALSE RECENSIONI ONLINE

1. Finalità e ambito di applicazione (art. 18)

L'articolo chiarisce le finalità del Capo IV (Lotta alle false recensioni) della presente legge: contrastare le recensioni *online* false o comunque illecite relative a prodotti, prestazioni e servizi offerti dalle imprese della ristorazione e dalle strutture del settore turistico situate in Italia, incluse quelle di tipo ricettivo e termale, nonché relative a qualunque forma di attrazione turistica offerta sul territorio italiano e di garantire recensioni *online* attendibili e provenienti da chi abbia effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, la prestazione o il servizio.

2. Requisiti di liceità delle recensioni *online* e diritti delle strutture (art. 19)

Una recensione *online* è considerata lecita solo se viene pubblicata entro trenta giorni dall'utilizzo effettivo del prodotto o del servizio e da parte di chi ne ha realmente e personalmente usufruito. La recensione deve riferirsi al prodotto o alla struttura in modo coerente e non deve essere frutto di compensi, sconti, benefici o altre utilità offerte dal fornitore o da suoi intermediari.

È invece illecita la recensione *online* qualificata come "verificata" se non proviene da una persona fisica che abbia effettivamente utilizzato il servizio o la prestazione. Si presume autentica la recensione corredata da prove documentali, come ad esempio una ricevuta o altra documentazione fiscale.

Infine, la recensione *online* perde la sua liceità dopo due anni dalla pubblicazione, per mancanza di attualità.

Il legale rappresentante della struttura recensita, o un suo delegato, può chiedere la rimozione delle recensioni *online* non conformi ai requisiti previsti, seguendo le modalità indicate dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065.

3. Divieto di acquisto e cessione di recensioni *online* (art. 20)

La disposizione introduce un divieto esplicito e generale di acquistare o cedere recensioni *online*, nonché altri apprezzamenti o interazioni digitali, a prescindere dalla loro successiva pubblicazione o diffusione.

Tale divieto si applica a chiunque, anche nei rapporti tra imprenditori e intermediari, e si pone come misura di tutela dell'autenticità dell'informazione *online* e della trasparenza del mercato digitale. La norma richiama, in premessa, la disciplina già contenuta nel Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), che tutela i consumatori da pratiche commerciali scorrette e ingannevoli, ribadendo che quanto previsto da questo nuovo intervento si aggiunge e non sostituisce la normativa preesistente.

In caso di violazioni del divieto, l'AGCM è incaricata di esercitare i suoi poteri investigativi e sanzionatori, fermi restando i profili di responsabilità penale.

4. Linee guida e monitoraggio (art. 21)

La disposizione attribuisce un ruolo centrale all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la quale, dopo aver acquisito il parere di altri soggetti istituzionali competenti - in particolare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del turismo - dovrà adottare linee guida specifiche.

Queste linee guida avranno la funzione di orientare le imprese nella corretta gestione delle recensioni *online*, indicando gli accorgimenti tecnici e organizzativi necessari per assicurare che tali contenuti rispettino i requisiti di liceità, vale a dire che siano autentici, verificabili e non manipolati o artificiosamente generati.

La norma prevede inoltre che l'AGCM svolga un monitoraggio annuale sull'applicazione di queste disposizioni e, più in generale, sul fenomeno delle recensioni illecite.

Al fine di contrastare tale fenomeno, è previsto che le associazioni rappresentative delle imprese della ristorazione e delle strutture turistiche, purché stabilite in Italia e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2022/2065, possano infatti chiedere di ottenere la qualifica di "segnalatore attendibile".

5. Disposizioni transitorie (art. 22)

La previsione, nel rispetto del principio di irretroattività, limita l'applicazione della disciplina alle recensioni pubblicate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

6. Clausola di invarianza finanziaria (art. 23)

L'articolo in commento stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vincolando l'AGCM e l'AGCOM allo svolgimento delle nuove funzioni con le risorse disponibili a legislazione vigente. La clausola incide sulle modalità di attuazione, imponendo un riassetto organizzativo interno senza incrementi di spesa.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Deroga all'obbligo di assicurazione RCA per i muletti (art. 9)

Attraverso un'integrazione all'art. 122-*bis* del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005), vengono esonerati dall'obbligo di copertura assicurativa RCA i carrelli (muletti) non immatricolati, quando operano all'interno di aree aziendali, stabilimenti, magazzini o depositi, nonché i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree ferroviarie, portuali e aeroportuali, coperti da diversa polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Inoltre, sono egualmente esonerate dall'obbligo di copertura assicurativa RCA le macchine agricole prive dell'immatricolazione o dell'idoneità alla circolazione, usate all'interno di fondi agricoli, aziende agrarie o in spazi non accessibili al pubblico (comma 1-*ter*).

Si specifica, infine, che in tutte le circostanze esposte non operi l'indennizzo del Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel caso di sinistri nelle aree indicate, qualora la responsabilità verso terzi sia comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Riconoscimento delle centrali consortili quali enti mutualistici di sistema, nonché delega al Governo per la disciplina degli enti medesimi (art. 4)

Sono riconosciute quali "enti mutualistici di sistema" le "centrali consortili" che assumono la forma di società consortili per azioni ai sensi dell'art. 2615-*ter* del codice civile e svolgono funzioni di indirizzo e coordinamento delle aggregazioni di MPMI già riunite in consorzi di filiera (comma 1).

La vigilanza sulle centrali (comma 2) è attribuita al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ne verifica le finalità mutualistiche. È previsto un limite massimo di cinque centrali consortili riconoscibili a livello nazionale. Il riconoscimento, concesso con decreto ministeriale, è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) la centrale deve riunire almeno cinque consorzi in almeno tre regioni;

b) ciascun consorzio deve includere almeno 10 consorziati;

c) deve essere costituito un Fondo patrimoniale mutualistico, alimentato dai contributi degli associati e da eventuali apporti esterni, pubblici o privati;

d) lo statuto deve prevedere il divieto di distribuire i dividendi oltre l'interesse legale sul capitale versato, il divieto di ripartizione delle riserve tra i soci durante la vita sociale e, in caso di scioglimento, l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a scopi di pubblica utilità coerenti con lo spirito mutualistico.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della disposizione, decreti legislativi per disciplinare in dettaglio il funzionamento e il sistema di vigilanza delle centrali. Tali decreti devono promuovere l'offerta di lavoro e il mantenimento dei livelli occupazionali; prevedere compiti di formazione e di monitoraggio della sicurezza sul lavoro e favorire sinergie di filiera come la co-datorialità e il distacco, per favorire la salvaguardia occupazionale e promuovere l'innovazione e la ricerca. Inoltre, dovranno armonizzare la disciplina, anche per facilitare l'accesso agli appalti pubblici e, infine, imporre l'obbligo di certificazione del bilancio (comma 3).

I decreti legislativi sono adottati su proposta del MIMIT di concerto con il Ministero del lavoro e con quello dell'economia e delle Finanze.

Gli schemi dei decreti, previa intesa in Conferenza unificata, sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere da rendere entro 30 giorni e alle Camere per il parere da rendere entro 40 giorni. Decorsi tali termini, il Governo può comunque procedere all'emanazione (comma 4).

Qualora il termine per il parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti la scadenza della delega legislativa o successivamente, è prevista la proroga di 60 giorni.

2. Ulteriori disposizioni in materia di consorzi (art. 5)

L'articolo 5 interviene sull'art. 67, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) in tema di consorzi non necessari (volontari) e, in particolare:

- permette anche ai consorzi stabili, oltre che ai consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane, di partecipare alle procedure di gara con propri requisiti oppure con l'ulteriore possibilità di far valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico delle consorziate che li costituiscono – in conformità con quanto previsto all'Allegato II.12, che disciplina il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro;
- introduce per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e per i consorzi stabili il rispetto, oltre di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 67 in tema di requisiti generali e titoli abilitativi richiesti per la partecipazione alle procedure di gara, anche di quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo che stabilisce i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento.